

15.9.2010

A7-0239/341

**Emendamento 341**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Klauß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Obiettivo del presente regolamento è assicurare un elevato livello di tutela della salute delle persone e degli animali e di protezione dell'ambiente e migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che i principi attivi o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per le persone, per le specie non bersaglio e per l'ambiente. Occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei bambini, delle gestanti e dei malati.***

Or. en

*Motivazione*

*Deve essere chiaro che l'applicazione del principio di precauzione dovrebbe contribuire alla protezione della salute umana, delle specie non bersaglio e dell'ambiente dagli effetti negativi dei biocidi.*

15.9.2010

A7-0239/342

**Emendamento 342**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0239/2010**

**Christa Klaß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione adotta una decisione in merito all'adeguamento proposto delle condizioni dell'autorizzazione nazionale alle situazioni locali conformemente alla procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta tempestivamente tutte le misure adeguate per conformarsi a detta decisione.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Gli adeguamenti alle situazioni locali da parte delle autorità competenti devono essere rispettati. Conferire alla Commissione la facoltà di decidere in merito agli adeguamenti alle situazioni locali è contrario al principio di sussidiarietà.*

15.9.2010

A7-0239/343

**Emendamento 343**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Kläß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi  
COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 31**

*Testo della Commissione*

In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità competenti degli Stati membri possono opporsi al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V purché tale rifiuto possa essere giustificato per motivi di tutela della salute umana, degli animali o dell'ambiente, protezione di beni del patrimonio nazionale aventi valore artistico, storico o archeologico o protezione della proprietà commerciale e industriale. Le autorità competenti degli Stati membri si informano tempestivamente a vicenda e informano la Commissione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le motivazioni.

*Emendamento*

In deroga agli articoli *da 25 a 29*, le autorità competenti degli Stati membri possono opporsi al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali rilasciate per i *biocidi contenenti principi attivi di cui agli articoli 5 e 9 e per i* tipi di prodotto 15, 17 e 23 dell'allegato V purché tale rifiuto possa essere giustificato per motivi di tutela della salute umana, *in particolare dei gruppi vulnerabili, di tutela della salute* degli animali o *delle piante, di tutela* dell'ambiente, *di* protezione di beni del patrimonio nazionale aventi valore artistico, storico o archeologico o *di* protezione della proprietà commerciale e industriale. Le autorità competenti degli Stati membri si informano tempestivamente a vicenda e informano la Commissione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le motivazioni.

Or. en

*Motivazione*

*Correzione dell'emendamento 151.*

*Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento reciproco per i*

AM\831048IT.doc

PE446.601v01-00

*biocidi che contengono sostanze che soddisfano i criteri di esclusione e per i principi attivi potenzialmente sostituibili.*

15.9.2010

A7-0239/344

**Emendamento 344**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Klaß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) **nome di tutti i principi attivi** utilizzati per trattare l'articolo o i materiali o che sono stati incorporati negli articoli o nei materiali;

*Emendamento*

(a) **le parole "trattato con biocidi", seguite dal nome, utilizzando qualora possibile la nomenclatura comune (es. INCI), di tutti i principi attivi** utilizzati per trattare l'articolo o i materiali o che sono stati incorporati negli articoli o nei materiali, **a meno che nella legislazione specifica del settore non esistano già requisiti in materia di etichettatura almeno equivalenti; il nome di tutti i nanomateriali è seguito dalla parola "nano" tra parentesi;**

Or. en

*Motivazione*

*Poiché i consumatori non necessariamente hanno familiarità con i nomi dei biocidi, l'etichetta dovrebbe indicare chiaramente che gli articoli sono stati trattati con biocidi prima di elencare i nomi dei principi attivi. Tutti gli articoli trattati con biocidi dovrebbero essere etichettati, a meno che in altri atti normativi non esistano già requisiti in materia di etichettatura almeno equivalenti. I nanomateriali dovrebbero figurare nell'etichetta in quanto tali, come già avviene nel caso dei cosmetici.*

15.9.2010

A7-0239/345

**Emendamento 345**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Klauß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) *viene stabilita una tariffa ridotta* per le piccole e medie imprese *che rientrano nell'ambito di applicazione* della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

*Emendamento*

(a) *sono stabilite tariffe ridotte* per le piccole e medie imprese *ai sensi* della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; *in particolare le piccole e microimprese ricevono una significativa riduzione della tariffa annuale;*

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 224.*

*Sarebbe opportuno mantenere la tariffa annuale per garantire un adeguato finanziamento dell'ECHA, che deve effettuare un'attività costante in materia di biocidi. Questa attività deve essere effettuata a prescindere dalle dimensioni del richiedente. Questo è ancora più importante se il campo di applicazione della procedura di autorizzazione centralizzata, e quindi le risorse necessarie per l'ECHA, devono aumentare sensibilmente. Tuttavia, per tener conto della situazione particolare delle piccole e microimprese, dovrebbe essere prevista esplicitamente una significativa riduzione della tariffa annuale loro applicata.*

15.9.2010

A7-0239/346

**Emendamento 346**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Klaß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi  
COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – punto 4**

*Testo della Commissione*

4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione sono svolti conformemente ai metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione. Tuttavia, se un metodo fosse inadeguato o non fosse descritto, devono essere impiegati altri metodi, preferibilmente riconosciuti a livello internazionale, che devono essere giustificati nella domanda.

*Emendamento*

4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione sono svolti conformemente ai metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione. ***I metodi elencati nell'allegato I non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.*** Tuttavia, se un metodo fosse inadeguato o non fosse descritto, devono essere impiegati altri metodi scientificamente soddisfacenti, la cui validità deve essere giustificata nella domanda.

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento in analogia con l'emendamento 293. I nanomateriali sono utilizzati per le loro proprietà specifiche o potenziate rispetto alla sostanza amorfa. Viste le dimensioni ridottissime e il conseguente aumento della superficie relativa, possono costituire nuovi rischi. Il competente comitato scientifico della Commissione ha concluso che nel caso dei nanomateriali è necessario sviluppare e convalidare ulteriormente le conoscenze sulle metodologie utilizzate per valutare l'esposizione e accertare i rischi. Pertanto, a meno che non sia chiaramente precisato, non si può presumere che i metodi attuali in uso per la sostanza amorfa possano fornire dati pertinenti.*

AM\831048IT.doc

PE446.601v01-00

15.9.2010

A7-0239/347

**Emendamento 347**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Klaß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – punto 1**

*Testo della Commissione*

1. I fascicoli relativi ai principi attivi contengono le informazioni necessarie per determinare, se del caso, la dose giornaliera ammissibile (ADI), il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL), la concentrazione ambientale prevedibile (PEC) e la concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).

*Emendamento*

1. I fascicoli relativi ai principi attivi contengono le informazioni necessarie per determinare, se del caso, la dose giornaliera ammissibile (ADI), il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL), la concentrazione ambientale prevedibile (PEC) e la concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).

***I fascicoli per il livello 1 contengono tutte le informazioni necessarie per identificare le proprietà e i rischi dei principi attivi in tutto il loro ciclo di vita, in particolare ai sensi degli articoli 5, 9 e 17 del presente regolamento.***

Or. en

*Motivazione*

*I requisiti in materia di dati devono essere tali da fornire informazioni sufficienti a consentire una corretta identificazione dei rischi dei principi attivi.*

15.9.2010

A7-0239/348

**Emendamento 348**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**Christa Klaß**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**A7-0239/2010**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – introduzione**

*Testo della Commissione*

Il richiedente può proporre un adeguamento dei dati da fornire di cui agli allegati II e III in conformità delle norme generali stabilite nel presente allegato. Le motivazioni dell'adeguamento devono essere chiaramente specificate nella rubrica corrispondente del fascicolo con riferimento alla norma o alle norme specifiche del presente allegato.

*Emendamento*

Il richiedente può proporre un adeguamento dei dati da fornire di cui agli allegati II e III in conformità delle norme generali stabilite nel presente allegato. Le motivazioni dell'adeguamento devono essere chiaramente specificate nella rubrica corrispondente del fascicolo con riferimento alla norma o alle norme specifiche del presente allegato **e devono essere approvate dall'autorità competente.**

Or. en

*Motivazione*

*Gli adeguamenti ai requisiti in materia di dati proposti dal richiedente devono essere confermati dall'autorità competente.*

15.9.2010

A7-0239/349

## **Emendamento 349**

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

**Relazione**  
**Christa Klaß**

**A7-0239/2010**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi  
COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tale decisione è adottata entro tre mesi dalla notifica da parte dell'autorità competente di cui al primo comma. Nel caso in cui la Commissione richieda un parere all'Agenzia ai sensi dell'articolo 30, il periodo di tre mesi è sospeso fino alla comunicazione del parere da parte dell'Agenzia.***

Or. en

*Motivazione*

*Il testo legislativo dovrebbe specificare chiaramente i tempi necessari per una procedura che possa efficacemente comporre le controversie relative al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali in parallelo. Tre mesi costituiscono un lasso di tempo adeguato affinché la Commissione possa arrivare ad una decisione che indica i motivi che giustificano il non riconoscimento o il riconoscimento con restrizioni delle autorizzazioni.*

15.9.2010

A7-0239/350

**Emendamento 350**

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

**Relazione**  
**Christa Klaß**

**A7-0239/2010**

Immissione sul mercato e uso dei biocidi  
COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 54 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Entro il 1° gennaio 2023 la Commissione redige una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sul funzionamento della procedura di autorizzazione comunitaria e di riconoscimento reciproco. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Entro il 1° gennaio 2019, e in seguito ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sul funzionamento della procedura di autorizzazione comunitaria e di riconoscimento reciproco. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

***Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta l'opportunità di proporre modifiche al presente regolamento.***

Or. en

*Motivazione*

*Il rapporto della Commissione deve essere la base per un processo di revisione che miri a ridurre il più possibile le principali difficoltà individuate.*